



# COMUNE DELLA CITTÀ DI CHIUSI

Provincia di Siena

**COPIA**

## **Deliberazione del Consiglio Comunale**

**Verbale n. 37 del 07.05.2013**

**Oggetto: D.Lgs. 14/3/2011 n° 23 e D.L. 6/12/2011 n° 201 -  
Imposta Municipale Propria (I.M.U.) - Determinazione  
aliquote e detrazioni anno 2013.-**

L'anno duemilatredici, il giorno sette del mese di Maggio, alle ore 21:30 e seguenti, nella Sala consiliare del Palazzo comunale.

Alla prima convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	Presenti	Assenti	CONSIGLIERI	Presenti	Assenti
1) SCARAMELLI STEFANO	X		09) MARCHINI SARA		X
2) BETTOLLINI JURI	X		10) CIONCOLONI GIORGIO		X
3) ANNULLI GIANLUCA	X		11) BOLOGNI ALESSANDRO		X
4) SONNINI GIANLUCA	X		12) BARNI FULVIO		X
5) BRILLI ALESSANDRO	X		13) FIORINI VAGNETTI RITA		X
6) MICHELETTI ANDREA	X				
7) FATIGHENTI PAMELA	X				
8) CHIEZZI ROBERTA	X				

Assegnati n. 13
In carica n. 13

Presenti n. 08
Assenti n. 05

E' presente l'Assessore esterno signorina Lanari Chiara.

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- assume la presidenza il Sig. SCARAMELLI STEFANO, nella sua qualità di Sindaco.

- assiste il Segretario Comunale, Dott. Emanuele COSMI.

La seduta è pubblica.

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue.

F.TO IL SINDACO  
Dr.Stefano Scaramelli

F.TO IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Emanuele Cosmi

---

Il sottoscritto Messo comunale certifica che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio on line dal giorno \_\_\_\_\_ al giorno \_\_\_\_\_ per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000.

Data \_\_\_\_\_

IL MESSO COMUNALE

---

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti di ufficio,

attesta

che la presente deliberazione:

- è stata affissa all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi senza reclami;
- è divenuta esecutiva il giorno \_\_\_\_\_, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione.
- È stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 267/2000).

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to Dott. Emanuele Cosmi

---

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il D. Lgs. 14/3/2011, n. 23, artt. 7, 8, 9 e 14, che istituiscono e disciplinano l'imposta municipale propria;

Visto il D. L. 6/12/2011, n. 201, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 22/12/2011, n. 214, art. 13, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente l'anticipazione sperimentale a decorrere dall'anno 2012 e la disciplina dell'imposta municipale propria;

Visto il D. Lgs. 30/12/1992, n. 504, istitutivo dell'ICI, al quale il D. L. 6/12/2011, n. 201, rinvia in ordine a specifiche previsioni normative;

Visto l'articolo 52, del D. Lgs. 446/97, concernente l'attribuzione della potestà regolamentare generale ai comuni delle proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi;

Visto il regolamento dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 7 maggio 2013;

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D. L. 6/12/2011, n. 201, l'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili di cui all'art. 2 del D. Lgs. 504/92, ivi compresa l'abitazione principale e le pertinenze della stessa, intendendo per abitazione principale l'immobile iscritto o iscrivibile in catasto come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente, e intendendo per pertinenza dell'abitazione principale esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
- ai sensi dell'art. 13, comma 3, del D. L. 6/12/2011, n. 201, la base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D. Lgs. 30/12/1992, n. 504 e dei commi 4 e 5 dell'art. 13 del D. L. 6/12/2011, n. 201 medesimo, come convertito in legge;
- ai sensi dell'art. 13, comma 3, del D. L. 6/12/2011, n. 201, come modificato con la legge di conversione, per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al primo gennaio dell'anno d'imposizione, rivalutate del 5%, ai sensi dell'art. 3, comma 48, della L. 23/12/1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:
  - a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
  - b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
  - c) 80 per i fabbricati accatastati nelle categorie catastali A/10 e D/5;
  - d) 65 per i fabbricati accatastati nel gruppo catastale D, con esclusione della categoria D/5;
  - e) 55 per i fabbricati accatastati nella categoria catastale C/1;

Atteso che:

- ai sensi dell'art. 13, comma 6, del D. L. 6/12/2011, n. 201, l'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76% e il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 446/97, può modificarla in aumento o in diminuzione sino a 0,3 punti percentuali;
- ai sensi dell'art. 13, comma 7, del D. L. 6/12/2011, n. 201, l'aliquota di base è ridotta allo 0,4% per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e il Comune può modificarla in aumento o in diminuzione sino a 0,2 punti percentuali;
- ai sensi dell'art. 13, comma 8, del D. L. 6/12/2011, n. 201, l'aliquota di base è ridotta allo 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale ai sensi dell'art. 9, comma 3-bis, del D. L. 30/12/1993, n. 557, convertito con modificazioni dalla legge 26/02/1994, n. 133, e il Comune può ridurla fino allo 0,1%;
- ai sensi dell'art. 13, comma 9, del D. L. 6/12/2011, n. 201, l'aliquota di base può essere ridotta fino allo 0,4% nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del Testo Unico di cui al DPR n. 917/1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati;
- ai sensi dell'art. 1, comma 380, lettera f), della legge della legge 24/12/2012, n. 228, è riservata allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%, prevista dal comma 6, primo periodo dell'art. 13, D.L. 6/12/2011, n. 201;
- i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76%, prevista dal comma 6, primo periodo dell'art. 13 del D. L. 6/12/2011, n. 201, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 13, comma 10, del D. L. 6/12/2011, n. 201, come modificato con la legge di conversione:

- dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno in cui si protrae tale destinazione, e se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
- per l'anno 2013 tale detrazione è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e che l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400,00;
- Dato atto che la detrazione per l'abitazione principale si applica, ai sensi dell'art. 13, comma 10, del D. L. 6/12/2011, n. 201, alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti per le case popolari;
- Dato atto che l'art. 4, comma 1 quinquies, del D. L. 2/3/2012, n. 16, stabilisce che ai soli fini dell'applicazione dell'IMU, l'assegnazione della casa coniugale, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione, con la conseguenza che solo all'ex coniuge, in quanto soggetto passivo, spettano le agevolazioni previste per l'abitazione principale e per le relative pertinenze;
- Richiamato altresì l'art. 2 del regolamento dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 07/05/2013, in base al quale, ai sensi dell'art. 13, comma 10, del D.L. 6/12/2011, 201, l'aliquota ridotta e la relativa detrazione previste per l'unità adibita ad abitazione principale si applicano anche:
  - alla unità immobiliare e relative pertinenze posseduta da anziani o disabili, titolari del diritto di proprietà o di usufrutto, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
  - alla unità immobiliare e relative pertinenze posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;

Richiamato l'art. 9, comma 8 del D. Lgs. 14/3/2011, n. 23, in base al quale si applicano all'imposta municipale propria, tra le altre, l'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lettera h), riguardante i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della legge 27/12/1977, n. 984;

Richiamata altresì la Circolare del Ministero delle Finanze 14 giugno 1993, n. 9, che indica il Comune di Chiusi tra quelli sul cui territorio i terreni agricoli sono esenti dall'ICI ai sensi dell'art. 7, lettera h) del D. Lgs. 30/12/1992, n. 504;

Visto il regolamento dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 07/5/2013, art. 3, concernente l'esenzione dei terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della legge 27/12/1977, n. 984;

Atteso che sulla base della normativa richiamata è volontà dell'Amministrazione Comunale determinare le seguenti aliquote:

- a) Aliquota di base 1,05%;
- b) Aliquota dello 0,4% per le seguenti fattispecie:
  - b.1) Abitazione principale e relative pertinenze, intendendo per abitazione principale l'immobile iscritto o iscrivibile in catasto come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente, e intendendo per pertinenza dell'abitazione principale esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
  - b.2) Ex casa coniugale e relative pertinenze, assegnata all'ex coniuge in base alla legge a titolo di diritto di abitazione con provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente;
  - b.3) Unità immobiliare e relative pertinenze come sopra indicate, posseduta da anziani o disabili, titolari del diritto di proprietà o di usufrutto, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
  - b.4) Unità immobiliare e relative pertinenze come sopra indicate, posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;
- c) Aliquota dello 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D. L. 30/12/1993, n. 557, convertito con modificazioni dalla legge 26/02/1994, n. 133;
- d) Aliquota dello 0,9% per le abitazioni e relative pertinenze come sopra indicate, concesse in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi di cui alla legge 9/12/1998, n. 431, art. 2, comma 3 (contratti assistiti o ad autonomia privata assistita);
- e) Aliquota dello 0,9% per gli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del testo unico di cui al DPR n. 917 del 1986;

Considerato altresì che è volontà dell'Amministrazione Comunale stabilire nella misura di euro 200,00 l'ammontare della detrazione per l'abitazione principale e relative pertinenze;

Considerato infine che la detrazione per l'abitazione principale è maggiorata di euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e che l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400,00;

Considerato altresì opportuno stabilire, ai sensi dell'art. 6 del regolamento dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 7/5/2013, al fine di consentire la tempestiva attività di controllo e accertamento dell'imposta municipale propria ed il riconoscimento dell'agevolazione, che i contribuenti devono presentare, entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno di riferimento, comunicazione, su appositi modelli predisposti dal Comune, dell'applicazione delle aliquote agevolate di cui alle lettere d) ed e). La comunicazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non siano venute meno le condizioni per l'applicazione delle aliquote agevolate o si verificano variazioni dei dati ed elementi comunicati da cui consegue un diverso ammontare dell'imposta dovuta;

Visto l'art. 151 del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267 che fissa al 31 dicembre il termine di approvazione del bilancio di previsione per l'anno successivo;

Considerato che l'art. 1, comma 381, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, pubblicata nella G.U. n. 302 del 29 dicembre 2012, differisce per l'anno 2013 al 30 giugno 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la relazione in data 4/5/2013 a firma del Responsabile del Servizio Tributi, Dr. Marco Socciarelli;

Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000, resi dal Responsabile del Servizio Tributi, nonché Vice Responsabile del Servizio Economico/Finanziario, in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Sentiti gli interventi dei Consiglieri, verbalizzati in calce alla presente deliberazione;

Con votazione unanime resa nelle forme legali dai n° 8 Consiglieri presenti e votanti:

DELIBERA

1. Di stabilire per l'anno 2013 le seguenti aliquote dell'imposta municipale propria:

- a) Aliquota di base 1,05%;
- b) Aliquota dello 0,4% per le seguenti fattispecie:
  - b.1) Abitazione principale e relative pertinenze, intendendo per abitazione principale l'immobile iscritto o iscrivibile in catasto come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente, e intendendo per pertinenza dell'abitazione principale esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
  - b.2) Ex casa coniugale e relative pertinenze, assegnata all'ex coniuge in base alla legge a titolo di diritto di abitazione con provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente;

- b.3) Unità immobiliare e relative pertinenze come sopra indicate, posseduta da anziani o disabili, titolari del diritto di proprietà o di usufrutto, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- b.4) Unità immobiliare e relative pertinenze come sopra indicate, posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;
- c) Aliquota dello 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D. L. 30/12/1993, n. 557, convertito con modificazioni dalla legge 26/02/1994, n. 133;
- d) Aliquota dello 0,9% per le abitazioni e relative pertinenze come sopra indicate, concesse in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi di cui alla legge 9/12/1998, n. 431, art. 2, comma 3 (contratti assistiti o ad autonomia privata assistita);
- e) Aliquota dello 0,9% per gli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del testo unico di cui al DPR n. 917 del 1986;
2. Di stabilire nella misura di euro 200,00 l'ammontare della detrazione per l'abitazione principale e relative pertinenze, specificando che la detrazione si applica per le fattispecie indicate al punto b.1), b.2, b.3) e b.4) e alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti per le case popolari;
3. Di dare atto che la detrazione per l'abitazione principale è maggiorata di euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e che l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400,00;
4. di stabilire, ai sensi dell'art. 6 del regolamento dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 07/5/2013, al fine di consentire la tempestiva attività di controllo e accertamento dell'imposta municipale propria ed il riconoscimento dell'agevolazione, che i contribuenti devono presentare, entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno di riferimento, comunicazione su appositi modelli predisposti dal Comune, dell'applicazione delle aliquote agevolate di cui alle lettere d) ed e). La comunicazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non siano venute meno le condizioni per l'applicazione delle aliquote agevolate o si verificano variazioni dei dati ed elementi comunicati da cui consegue un diverso ammontare dell'imposta dovuta;
5. Di provvedere all'invio della presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, ai sensi del art. 13, comma 15, del D. L. 6/12/2011, n. 201, convertito, con modificazione, dalla legge 22/12/2011, n. 214;
6. Di provvedere altresì, ai sensi dell'art. 13, comma 13-bis, del D. L. 6/12/2011, n. 201, come sostituito dall'art. 10 del D. L. 8/4/2013, n. 35, all'invio telematico della presente deliberazione, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.

Successivamente il Consiglio, con separata ed unanime votazione, resa nelle forme legali dai n° 8 Consiglieri presenti e votanti:

**DELIBERA**

Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n° 267/2000.-

## Interventi dei Consiglieri

L'Assessore al Bilancio **Juri Bettolini** premette che con questa proposta di delibera il Comune continua a rispettare gli impegni assunti già l'anno scorso con le parti sociali in sede di definizione del sistema delle aliquote e delle tariffe dei tributi comunali.

Anche quest'anno il filo conduttore di questa Amministrazione comunale nell'impostazione del bilancio sarà quello di mantenere invariate le aliquote e le tariffe.

Come elemento di novità nell'ambito delle aliquote IMU si prevedono due nuove forme di agevolazione: la riduzione dell'aliquota allo 0,9% per le abitazioni concesse in locazione con contratti assistiti e l'aliquota ridotta per l'abitazione principale a favore dei cittadini italiani residenti all'estero.

Nel corso degli incontri che l'Amministrazione comunale sta effettuando con i cittadini emerge l'esigenza di riconoscere agevolazioni a chi concede in uso l'abitazione di proprietà a familiari o a chi l'ha ricevuta a titolo di successione ereditaria.

In questi casi, infatti, la seconda casa non rappresenterebbe una vera e propria rendita.

L'Amministrazione comunale non ritiene corretto che queste seconde case siano tassate come invece chi è proprietario di un numero molto più consistente.

Il Consigliere di maggioranza **Alessandro Brilli** apprezza l'approccio dell'assessore Bettolini e dell'Amministrazione comunale volto all'attenzione verso le fasce più deboli.

Guardando a quello che sta accadendo a livello di governo centrale ritiene che presto relativamente alla tassazione sulla prima casa ci saranno sostanziali modifiche.

Bisogna però porre l'attenzione su un'altra imposta: la TARES che, oltre a gravare ulteriormente le famiglie, sarà destinata probabilmente ad affossare ulteriormente le imprese che versano già in notevoli difficoltà.

Invita pertanto l'assessore Bettolini a farsi carico che ha già proficuamente svolto in passato, promuovendo una discussione sia in Consiglio comunale, sia nelle commissioni consiliari.

Segue votazione.